
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Atti di esecuzione: rientra anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo

Nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo.

Tribunale di Ferrara, sentenza del 10.1.2013

...omissis...

La tesi attorea è fondata e merita accoglimento.

La decisione della presente causa deve compiersi alla luce delle due questioni puntualmente richiamate dalla parte convenuta nella memoria conclusiva depositata il 22.10.2012, ovvero se la presente azione sia tardiva, in quanto introdotta ben oltre lo spirare del termine di decadenza fissato dall'art.617 c.p.c.e se sia opponibile all'agente della riscossione la costituzione di fondo patrimoniale sul bene gravato da ipoteca per obbligazione tributaria.

Quanto alla ritenuta decadenza dalla azione, la tesi della convenuta non può essere condivisa: l'opposizione deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione e non già agli atti esecutivi, posto che l'opponente contesta non già la regolarità formale dell'atto impugnato, ma l'an dell'esecuzione in forza della esistenza di un vincolo che preclude la possibilità stessa di agire esecutivamente su determinati beni.

Con riguardo alla questione relativa alla natura dell'iscrizione di ipoteca, a fronte delle pur suggestive considerazioni espresse dalla parte convenuta si deve aderire all'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass.n. 7880 18.5.2012), che recepisce l'orientamento già

espresso dalla sentenza n. 13622/2010 della Corte, nel sostenere che "nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del titolo e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del titolo medesimo (cfr. Cass. 10945/1991, Cass. 5007/1997, Cass. 10234/2003, Cass. 6935/2004)" e nel concludere che "ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all'inadempimento di obbligazioni assunte nell'interesse della famiglia".

Occorre a questo punto soffermarsi sulla natura del debito tributario onde verificare come una simile obbligazione si atteggi in relazione ai vincoli alla azione esecutiva imposti dalla disciplina del fondo patrimoniale.

La condizione per l'esercizio di azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale si rinviene nella destinazione della obbligazione contratta alla realizzazione di interessi della famiglia e nella conoscenza da parte del creditore di una simile destinazione, circostanze che la parte che oppone il vincolo deve dimostrare, peraltro anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo.

Come chiarito dalla sentenza n.15862 2.7.09, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato esecutivamente su beni costituiti in fondo si fonda sulla correlazione fra lo scopo per il quale il debito è contratto ed il bisogno della famiglia e non sulla natura legale o negoziale dell'obbligazione: la esecuzione sui beni vincolati può avere luogo qualora la fonte del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (cfr. Cass. 31.5.2006, n. 12998; 1479/2006; 5.6.2003, n. 8991 e 18.7.2003, n. 11230).

Quanto ai parametri in base ai quali valutare la sussistenza meno dell'interesse della famiglia, la giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06).

E' invece irrilevante, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).

Tanto premesso deve ritenersi che nel caso di debiti fiscali manca quella inerenza immediata e diretta fra il credito ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza della esclusione della azione esecutiva su tali beni.

La obbligazione tributaria a carico della attrice sorge, circostanza che la parte convenuta non contesta, dall'aver la attrice presentato congiuntamente al marito la dichiarazione dei redditi, ma un simile dato non è sufficiente a fare ritenere che il debito tributario sia contratto per soddisfare le esigenze

famigliari, discendendo invece il medesimo, quanto alla posizione della attrice, dalla modalità adottata per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

La parte attrice ha così, tramite le argomentazioni svolte, volte a identificare la fonte della obbligazione tributaria, assolto il proprio onere probatorio circa la estraneità di detto debito alle esigenze famigliari.

La natura interpretativa delle questioni affrontate comporta la compensazione integrale delle spese di lite

p.q.m.

Il giudice, definitivamente decidendo nella causa con RG 3149/2011 promossa da (...) nei confronti di Equitalia Centro s.p.a.

- accerta la inesistenza del diritto di Equitalia di iscrivere ipoteca legale sull'immobile di proprietà della attrice costituito in fondo patrimoniale sito in Comune di (...) Via (...) n.35, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune in Via (...) n.35 al foglio (...) col mappale (...) sub 3 cat A/2 cl3 vani 16 per l'effetto

- condanna Equitalia Centro alla cancellazione dell'ipoteca

- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

Così deciso in Ferrara, il 10 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2013.